

Le possibili soluzioni alla crisi delle società dopo le recenti riforme della legge fallimentare

Per molti decenni, le società in crisi sono state sottoposte al regime normativo previsto dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, ossia alla c.d. “legge fallimentare”.

La riforma è intervenuta prima con Decreto Legislativo n. 35 del 14 marzo 2005, convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005 e poi con Decreto Legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006 .

La quasi totalità delle misure previste dalla riforma è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Una breve disamina delle nuove disposizioni di legge consente di identificare le seguenti tipologie di strumenti:

1) Piano di risanamento e riequilibrio della situazione finanziaria

Un'impresa non entra in difficoltà dall'oggi al domani. In una prima fase, generalmente, emergono problemi nel continuare a svolgere regolarmente l'attività, che potrebbero anche essere causati dal non riuscire a riscuotere i propri crediti.

Queste difficoltà sono di norma temporanee e spesso non comportano conseguenze irreversibili, quali l'incapacità di adempiere alle obbligazioni attraverso normali strumenti di pagamento.

Fino allo scorso anno, la probabilità che una crisi temporanea conducesse in breve tempo all'insolvenza costituiva quasi una certezza, stante l'assenza di previsioni normative che prevedessero rimedi alternativi per prevenire il fallimento dell'impresa.

Oggi, invece, esiste il nuovo **art. 67, comma III, lett. d)** della legge fallimentare. Detto articolo prevede che gli accordi con i creditori accolgono il favore del legislatore se seriamente e ragionevolmente studiati per una riorganizzazione dell'attività; esso inoltre afferma che simili accordi non ricadono nell'ambito della revocatoria, dal momento che se così fosse non ci sarebbe alcun incentivo alla loro stipulazione.

La citata lett. d) recita: “Non sono soggetti all'azione revocatoria: gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile” (in altri termini, conformemente alla relazione che è redatta da un revisore contabile iscritto all'associazione dei revisori o da una società di revisione iscritta alla relativa associazione).

E' pertanto possibile studiare, preparare e rendere operativo un piano di risanamento e di riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa. Se, in un secondo momento, la società in questione dovesse essere dichiarata fallita, gli atti, i pagamenti e le garanzie prestate in virtù di suddetto piano non potranno essere revocati.

Le disposizioni che precedono costituiscono una novità e permettono agli operatori economici che operano con società in difficoltà di concludere transazioni non soggette a revocatoria. Inoltre, tali norme consentono alle imprese che versino in situazioni di difficoltà di continuare a essere presenti sul mercato.

Il fatto che non possano essere proposte azioni revocatorie significa che la società in difficoltà può predisporre e rendere esecutivo un piano di risanamento dall'indebitamento e di riequilibrio della situazione finanziaria senza che i pagamenti ivi previsti siano soggetti all'azione revocatoria pur se tale piano non dovesse avere successo e la società venisse comunque dichiarata fallita.

E' opportuno notare che questi accordi, a differenza del concordato preventivo, non beneficiano delle moratorie di ogni azione esecutiva individuale né del divieto al debitore di pagare i debiti pregressi.

La lett. e) del citato articolo dispone che *“gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis”* non sono soggetti a revocatoria. Tale norma contiene un principio già elaborato dalla giurisprudenza secondo cui la revocatoria non era permessa in relazione a quegli atti e pagamenti sorti nell'ambito del concordato preventivo seguito da una dichiarazione di fallimento (si riteneva pertanto che le obbligazioni da esso derivanti dovessero essere soddisfatte senza essere soggette alle regole della falcidia fallimentare).

L'art. 67, comma III, lett. g) prevede inoltre l'esclusione da revocatoria dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso al concordato preventivo (predisposizione della documentazione e degli atti necessari per la presentazione del ricorso, altre prestazioni professionali).

I piani previsti dall'articolo in esame non hanno necessariamente natura contrattuale, potendo consistere in misure assunte unilateralmente dall'imprenditore ed avallate dal revisore contabile. Tali piani possono anche essere messi largamente in discussione dai creditori. Qualsiasi controllo esterno (del giudice, dei creditori) è escluso e può perciò capitare che il creditore con maggiore potere contrattuale tragga vantaggio dal pregiudizio altrui.

Le considerazioni sopra svolte suggeriscono che particolare attenzione deve essere prestata alla stipulazione dell'accordo, dal momento che si possono verificare degli abusi: infatti, il revisore non viene nominato attraverso un meccanismo che garantisca il livello delle sue capacità, né pare che questi sia tenuto a garantire la correttezza e la veridicità delle scritture contabili.

Quanto al contenuto di simili accordi, pare opportuno sottolineare che essi non sono solamente pensati per fini liquidatori, bensì anche (e soprattutto) per riequilibrare la

situazione finanziaria dell'impresa; ciò ha indotto parte della dottrina a sostenere che questa seconda finalità costituisca un elemento essenziale di tali accordi, e la non revocabilità rappresenti la "ricompensa" dei creditori per aver rifinanziato l'impresa in crisi o per aver posteso il soddisfacimento dei loro crediti ovvero concesso la vendita di cespiti di modo che, grazie a tutte queste operazioni, possa esserci un vero risanamento. Se dunque, gli accordi non mirano a liquidare il patrimonio aziendale (deve peraltro escludersi che l'accordo con il singolo creditore possa essere sufficiente in quanto l'operazione deve appunto ripianare la situazione debitoria), le operazioni societarie straordinarie in base all'articolo in esame possono risultare gli strumenti utili per "turnaround deals" (aumenti di capitale riservati ad investitori istituzionali, conferimenti di beni e di rami d'azienda per accrescere l'attività d'impresa, costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare a norma dell'art. 2447-bis e ss. c.c., cessione dei beni non utili per lo svolgimento dell'attività di impresa, ecc.).

Occorre mettere in evidenza che se per gli accordi di ristrutturazione dei debiti l'omologazione del Tribunale è essenziale per l'esclusione degli atti dalla revocatoria, nel caso in esame la mera relazione del revisore contabile è di per sé sufficiente per raggiungere il medesimo fine; inoltre, i creditori che non aderiscono agli accordi sono liberi di promuovere qualsiasi azione ritengano necessaria per salvaguardare i propri interessi (dal confronto con l'art. 182 bis legge fallimentare, gli accordi in esame non debbono essere pubblicati nel registro delle imprese).

I creditori che si oppongono all'accordo potrebbero ricorrere, in caso di abusi, all'azione di simulazione. Ovvero, potrebbero impugnare i suddetti accordi anche fornendo prova della inadeguatezza degli atti posti in essere per perseguire la finalità degli accordi medesimi, o cercando di vanificare eventuali abusi tra debitore e creditori attuati attraverso l'azione revocatoria ordinaria o di annullamento.

2) Concordato preventivo

Il legislatore della riforma ha profondamente rinnovato l'istituto del concordato preventivo, accentuandone la natura negoziale, sopprimendo le condizioni di ammissibilità legate alla figura dell'imprenditore e limitando l'aspetto pubblicistico del controllo giurisdizionale. L'intento della riforma, in sostanza, è quello di introdurre uno strumento duttile che incentivi il debitore a chiedere un regolamento giudiziale del proprio "stato di crisi", così da definire a stralcio la propria posizione debitoria mediante un accordo con i creditori sotto il controllo del Tribunale, e conseguire anche un affrancamento da eventuali azioni revocatorie - in caso di successivo fallimento - degli atti esecutivi dell'accordo concluso, a differenza di quanto sarebbe accaduto se l'imprenditore e i creditori avessero concluso un accordo stragiudiziale.

Per ciò che concerne le condizioni di ammissibilità alla procedura il primo elemento è costituito dai requisiti soggettivi. Il precedente testo dell'art. 160 della legge fallimentare richiedeva la ricorrenza di alcuni requisiti soggettivi in capo all'imprenditore, la cui sussistenza veniva accertata in sede di omologazione nell'ambito del giudizio di "meritevolezza" compiuto dal Tribunale.

Con la riforma, i requisiti soggettivi sono stati del tutto eliminati, con la conseguenza che è legittimato alla presentazione della domanda di concordato qualunque imprenditore che non sia piccolo (secondo i criteri previsti ora dalla legge fallimentare) e che dunque sia fallibile, indipendentemente dalla sua condotta antecedente e da qualsivoglia aspetto, formale o sostanziale, attinente alla sua moralità. Il nuovo testo dell'art. 180 della legge fallimentare non contempla più il requisito della "meritevolezza", della cui sussistenza il Tribunale si preoccupava in via di prassi già nella fase di ammissione al concordato e non solo all'esito del giudizio di omologazione.

Il secondo requisito per la presentazione della domanda di concordato è rappresentato dallo stato di crisi. Con la nuova formulazione dell'art. 160 della legge fallimentare - il quale, all'ultimo comma, aggiunto dal D.L. 30.12.2005 n. 273, prevede che *"Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza"* - si è chiarito che lo "stato di crisi" va inteso come espressione comprensiva di ogni fenomeno di difficoltà economico-finanziaria del debitore, fra cui tanto le situazioni di crisi reversibile, quanto lo stato di insolvenza.

Sul piano applicativo, ciò impone una rilettura delle norme (non modificate dalla riforma) che prevedevano la dichiarazione del fallimento d'ufficio; ad esempio, ai sensi dell'art. 162 della legge fallimentare, se il Tribunale ritiene che *"non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo"*, non potrà, come avveniva in precedenza, automaticamente dichiarare il fallimento d'ufficio, ma sarà legittimato a farlo solo dopo aver proceduto in concreto all'accertamento positivo della sussistenza dello stato di insolvenza, con il rispetto dei diritti di difesa del debitore, dovendosi limitare dunque a dichiarare l'inammissibilità della domanda ove lo stato di insolvenza non sia accertato.

Il terzo presupposto per la presentazione della domanda di concordato è costituito dalla presentazione da parte del debitore che chiede l'ammissione alla procedura di un "piano" concordatario, contenente l'indicazione delle operazioni economiche attraverso le quali ci si prefigge di pervenire al risultato offerto, nonché il criterio con il quale si intende soddisfare, nei limiti della proposta, le ragioni dei creditori. Per ciò che concerne il possibile contenuto

del “piano”, la lettera dell’art. 160 della legge fallimentare non pone limiti in ordine agli strumenti utilizzabili dall’imprenditore, il quale potrà dunque ricorrere alle più diverse forme soddisfattive (cessione di beni; accollo dei debiti da parte di terzi; operazioni straordinarie, fra cui l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote o obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; attribuzione delle attività interessate alla proposta di concordato ad uno o più assuntori, che potrebbero essere anche gli stessi creditori o società da questi partecipate o costituite).

Il concordato dovrà comunque mirare a due risultati ineludibili: la ristrutturazione dei debiti (intesa come rideterminazione del debito in termini quantitativi e/o temporali) e la soddisfazione dei crediti (che non equivale all’adempimento, ma corrisponde al contenuto dell’accordo proposto ed accettato dai creditori). Tali risultati potranno essere raggiunti nella più ampia libertà di forme, ivi compresa la proposta a tutte le categorie di creditori di un soddisfacimento parziale dei loro crediti e/o di un riscadenzamento dei termini originari di pagamento, senza alcuna distinzione fra categorie di creditori. La connotazione contrattualistica di tale proposta consente dunque al debitore di proporre una sistemazione della propria situazione debitoria nei termini e nei modi più confacenti alla sua situazione senza alcun limite, salvo il necessario consenso dei creditori.

La grande novità introdotta dalla riforma consiste nella possibilità che il piano preveda “*la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei*” (art. 160, lett.c) e che vengano praticati “*trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse*” (art. 160, lett.d). Anche tale norma prevede una generale libertà di forme, consentendo la creazione di “classi” che superino le tradizionali “categorie”, fermo restando il rispetto dei principi di omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici degli appartenenti a ciascuna delle classi.

Tali classi possono riguardare i creditori chirografari, ma anche quelli privilegiati.

Anche questi ultimi possono ora subire una riduzione nella soddisfazione del proprio credito.

In caso di suddivisione dei creditori in classi, il Tribunale dovrà valutare, ai sensi dell’art. 163, la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi e che il trattamento dei creditori all’interno della medesima classe sia paritario.

Con la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il debitore, ai sensi dell’art. 161 deposita, fra l’altro, una relazione predisposta da un professionista la quale attesti la “*veridicità dei dati aziendali*” (cioè l’esistenza delle attività di impresa ed il loro effettivo valore, nonché l’esposizione debitoria e la correttezza della qualificazione dei

creditori) e *la fattibilità del piano* (cioè una valutazione delle concrete prospettive di successo del piano)”.

Si tratta di un compito assai delicato, in quanto, ove l'imprenditore venga ammesso al concordato sulla base di valutazioni non corrette del professionista, questi è passibile di un'azione risarcitoria da parte dei creditori per le eventuali conseguenze pregiudizievoli subite.

Tale previsione rappresenta il culmine della “degiurisdizionalizzazione” della procedura nella sua fase iniziale, in quanto le valutazioni attinenti all'attendibilità della domanda ed all'attuabilità concreta del piano nei termini in cui lo stesso è proposto sono svolte da un professionista avente i requisiti per la nomina a curatore fallimentare. Le modalità di redazione della relazione accompagnatoria e gli effetti dell'accertata inidoneità della stessa sono problemi ancora aperti. Il Tribunale potrà dunque dichiarare inammissibile la proposta in caso di relazione accompagnatoria negativa o di proposta contenente una non corretta formazione delle diverse classi dei creditori; secondo l'opinione prevalente, in caso di relazione ritenuta incompleta o inidonea ne potrà invece richiedere una integrazione o sostituzione.

Quanto al contenuto ed all'estensione del controllo del Tribunale sulla domanda di concordato, in base alla lettera della norma esso dovrebbe limitarsi alla verifica che la documentazione prodotta dal debitore insieme alla domanda di concordato sia completa e regolare dal punto di vista meramente formale.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento nomina il giudice delegato, il commissario giudiziale e ordina la convocazione dei creditori. Nel corso della procedura, il debitore conserva l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, salva la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice delegato per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. A differenza del fallimento, dunque, si assiste nel concordato preventivo ad uno “spossessamento” attenuato, in quanto il debitore conserva la capacità di gestire l'impresa e di disporre dei suoi beni, ma tale potere è sottoposto a stringenti limitazioni, finalizzate alla tutela delle ragioni dei creditori. La presentazione della domanda di concordato impedisce a tutti i creditori per titolo o causa anteriore al decreto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Il commissario redige quindi l'inventario dei beni del debitore e una relazione sulle cause del dissesto, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, documento funzionale all'esercizio del voto da parte dei creditori.

Il concordato, ai sensi dell'art. 177, è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (compresi quelli pervenuti per lettera prima dell'adunanza nonché, ove nel corso dell'adunanza tale maggioranza non sia stata raggiunta, quelli pervenuti nei venti giorni successivi). Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Nel caso di dissenso di una o più classi, il tribunale avrà la facoltà di approvare comunque il concordato, una volta accertata l'esistenza del voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto e della maggioranza delle classi, sempre che ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore alle altre alternative praticabili, fra cui, ritiene la dottrina, la liquidazione fallimentare o altre soluzioni alternative, quali altre forme di concordato o accordi di ristrutturazione dei debiti.

Secondo l'opinione prevalente in dottrina, il giorno dell'adunanza è il termine ultimo entro il quale il debitore può modificare *in peius* la proposta, ove il commissario abbia avanzato dei dubbi sulla sua realizzabilità.

Raggiunte le maggioranze richieste dalla legge (ovvero, in caso di suddivisione dei creditori in classi, qualora risulti necessario, il giudizio del Tribunale circa il soddisfacimento dei creditori appartenenti alle classi dissenzienti, cd. *cram down*), il Tribunale fissa un'udienza nella quale il debitore, il commissario giudiziale, i creditori dissenzienti e qualunque interessato possono depositare le loro osservazioni. Il Tribunale omologa quindi il concordato con decreto motivato, che deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda, salva la possibilità di proroga di sessanta giorni.

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato, i quali mantengono però i propri diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

La disciplina della risoluzione per inadempimento e dell'annullamento del concordato, prevista dall'art. 186 (che richiama gli artt. 137 e 138), non è stata modificata dalla riforma, ma andrà armonizzata con il resto delle norme. In particolare, per le ragioni viste in

precedenza, andrà esclusa l'automaticità della dichiarazione di fallimento in caso di risoluzione o annullamento del concordato.

Le novità introdotte dalla riforma hanno prodotto ad oggi un netto aumento delle domande di ammissione alla procedura. Di conseguenza il numero dei fallimenti dovrebbe diminuire.

Se gli strumenti previsti per i piani di ristrutturazione saranno resi esecutivi velocemente ed efficacemente, le operazioni di *turnaround* potranno trovare ampi spazi.

I creditori possono dunque aspettarsi esiti migliori rispetto a quelli conseguiti nei 60 anni trascorsi sotto il regime della vecchia normativa.

3) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Essi rappresentano uno degli aspetti di maggiore novità ed interesse della riforma.

L'art. 182 bis prevede che il debitore debba depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'art. 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo potrà avere il contenuto più vario, potendo comprendere sia gli strumenti previsti dall'art. 160, sia previsioni ulteriori (remissioni e dilazioni di debiti, costituzione di garanzie, concessione di nuova finanza, conversione di credito in capitale, interventi in materia di *governance*, ecc.). La norma richiede che l'accordo debba essere raggiunto con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, tenuto conto dell'esposizione debitoria totale, senza distinzione fra chirografari e privilegiati, consenzienti e dissenzienti. Quanto alle forme di manifestazione del consenso da parte dei creditori, pur in assenza di precise indicazioni da parte della norma, si sta formando un orientamento secondo il quale il consenso dovrà essere formalmente acquisito, al fine di dimostrare in modo inequivocabile la manifestazione di volontà del creditore, e risultare da oggettivi riscontri, che dovranno essere trasfusi nella proposta e verificate dall'esperto.

L'unico vincolo imposto a tali accordi è che essi siano idonei ad assicurare il "*regolare pagamento*" dei creditori rimasti estranei al medesimo. Secondo l'opinione assolutamente prevalente, l'aggettivo "regolare" deve intendersi come "integrale", e più precisamente come "*pagamento secondo la regolare scadenza e nell'ammontare dovuto*" mentre non si richiede che il soddisfacimento avvenga con "mezzi ordinari di pagamento", considerata la possibilità che, nel contesto di un accordo del genere, esso avvenga anche, ad esempio, tramite cessioni di credito o dismissioni di cespiti aziendali.

4) Fallimento

Agli operatori di turnaround è utile sapere che, dopo la riforma, alcuni istituti sono stati migliorati. In sintesi:

L'esercizio provvisorio dell'impresa: con la sentenza dichiarativa del fallimento il Tribunale può autorizzare il curatore all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa, qualora la sua improvvisa interruzione possa causare gravi ed irreparabili danni. Su richiesta del curatore e previo consenso del comitato dei creditori, il giudice delegato può successivamente autorizzare l'esercizio provvisorio anche relativamente a specifici rami d'azienda; in quest'ultimo caso il curatore deve informare il comitato dei creditori sull'andamento della gestione con cadenza trimestrale.

La liquidazione dell'attivo: i beni mobili devono essere venduti tramite procedura competitiva e trattative private a discrezione del giudice delegato. Gli immobili sono generalmente venduti mediante procedura competitiva. La liquidazione dei singoli beni dell'azienda è disposta solo se risulti prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. Ai sensi dell'art. 47 della L. n. 428 del 29 dicembre 1990 il curatore, l'acquirente e le rappresentanze sindacali possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori. Salva diversa convenzione, l'acquirente non sarà responsabile per i debiti sorti prima del trasferimento. Il curatore può altresì procedere alla liquidazione mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda (o di rami di essa), di beni o di crediti con i relativi rapporti contrattuali in corso, con esclusione della responsabilità dell'alienante di cui all'art. 2560 c.c.. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente.

L'innovazione più significativa introdotta dalla riforma è costituita dalla previsione contenuta negli artt. 104 e 104-bis, attinenti all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito e all'affitto dell'azienda o di rami dell'azienda. Il nuovo art. 104 consente infatti al Tribunale di disporre, con la sentenza dichiarativa del fallimento, l'esercizio provvisorio dell'impresa "anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un danno grave" (e non un "danno irreparabile" come previsto dalla vecchia disciplina contenuta nell'art. 90).

Anche il disposto dell'art. 105 riveste significativa importanza: si aprono oggi interessanti opportunità per gli investitori di capitale di rischio. Infatti d'ora in poi sarà possibile:

- acquistare dalla procedura fallimentare l'intera azienda o rami di essa o, addirittura, singoli beni e rapporti contrattuali;
- evitare il trasferimento di tutti i lavoratori della società fallita;
- mutare le condizioni del rapporto contrattuale di lavoro;
- escludere la responsabilità dell'acquirente per i debiti sorti prima della vendita.

5) Concordato fallimentare

Con la riforma si sono aperte prospettive più ampie: le attività di ristrutturazione, di vendita e di assunzione di partecipazioni azionarie una volta impossibili dopo il fallimento, possono ora essere svolte anche dopo l'instaurazione della procedura fallimentare.

Ciò potrebbe rappresentare una ulteriore opportunità per gli investitori in operazioni di *turn around*, nonché una migliore distribuzione dell'attivo a favore dei creditori.

La riforma ha introdotto una vasta gamma di metodi per la soddisfazione dei creditori:

- i creditori possono essere suddivisi in classi diverse ed omogenee (purché la creazione delle classi non alteri la collocazione preferenziale dei creditori privilegiati) sulla base di criteri di omogeneità effettivi e possono essere soddisfatti mediante la cessione di beni o altri metodi atipici di pagamento (operazioni straordinarie, quali l'attribuzione di azioni, obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari);
- non sussiste la necessità di indicare una percentuale minima dei crediti da soddisfare né esiste più l'esigenza di indicare le garanzie a tutela di una corretta esecuzione del concordato;
- non è più obbligatorio che i creditori privilegiati siano soddisfatti integralmente (purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita del bene);
- è anche possibile che il piano venga realizzato attraverso il meccanismo dell'assuntore ovvero delegazione, espromissione o acollo posti in essere da terzi (creditori o meno). L'assuntore può altresì limitare la propria responsabilità al debito ufficialmente stabilito in via definitiva dal giudice.

Il concordato viene approvato (e successivamente omologato dal Tribunale in base ad una procedura semplificata, un giudizio sull'opposizione dei creditori ed un'approvazione finale) se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, tenendo in debita considerazione che il concordato deve riportare il voto favorevole anche all'interno delle singole classi in cui siano stati divisi i creditori.

La riforma ha accresciuto il numero di misure per chiudere il fallimento tramite accordi (possibilità di cessione di beni ai creditori, suddivisione dei creditori in categorie), esaltando il ruolo dei creditori rispetto a quello del fallito.